

Istanza di autorizzazione per la trasformazione di paesaggi agrari coinvolti da processi di forestazione ed interventi di recupero produttivo di oliveto attraverso il taglio di vegetazione arbustiva ed arborea

T.A.R. Toscana, Sez. III 25 luglio 2023, n. 769 - Di Santo, pres.; De Felice, est. - Green Sensation Società Agricola Semplice (avv. Bastianini) c. Comune di Scarlino (avv.ti Vaselli e Rubegni).

Agricoltura e foreste - Territori coperti da foreste e da boschi - Istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per il ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea - Prescrizioni.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente è proprietaria di alcuni terreni agricoli ubicati nel Comune di Scarlino, Località Canonica, che ricadono in area vincolata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 42/2004 ("territori coperti da foreste e da boschi").

In data 28 aprile 2022 essa ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per il "Ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea".

Acquisito il parere favorevole della Soprintendenza, il Comune ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica n. 252 del 25 agosto 2022.

La ricorrente ha inoltre rivolto all'Unione Comuni montana "Colline Metallifere" richiesta di autorizzazione per la "trasformazione di paesaggi agrari coinvolti da processi di forestazione ed interventi di recupero produttivo di oliveto attraverso il taglio di vegetazione arbustiva ed arborea"; l'intervento è stato quindi autorizzato, ai sensi della L.R.T. n. 39/2000, con determinazione n. 746 del 26 maggio 2022, imponendo il rispetto di specifiche prescrizioni.

Nel parere si legge infatti che "Non potranno essere tagliate e/o estirpate le piante da seme di specie quercine aventi diametro del fusto misurato a m 1,30 da terra superiore ai 40 cm presenti nei terreni oggetto di trasformazione. Dovrà essere esclusa dalla lavorazione agricola profonda l'area di proiezione della chioma; Dovranno essere rilasciate tutte le eventuali piante di sughera presenti. Dovrà essere esclusa dalla lavorazione agricola profonda l'area di proiezione della chioma; Gli interventi di movimento terra dovranno limitarsi all'estirpazione di ceppaie, alla rimozione delle pietre che ostacolano la lavorazione agricola ed al livellamento del terreno, senza alterare l'attuale profilo generale del pendio senza trasferimenti di suolo all'interno od all'esterno dell'area oggetto degli interventi richiesti ..." (cfr. doc. 5 di parte ricorrente).

In data 19 settembre 2023 la ricorrente ha presentato una s.c.i.a. avente ad oggetto la delimitazione dell'area mediante installazione di una recinzione collocata su un "cordolo di fondazione in cls, completamente interrato, delle dimensioni di circa 20 cm. x 20 cm., posto a contenimento di una rete elettrosaldata del diam. di 5 mm., maglia 10 cm. x 10 cm"; nella s.c.i.a. si evidenziava anche che "La rete elettrosaldata fuoriesce dal piano di campagna per circa cm. 30, ed è atta ad impedire l'attraversamento della recinzione da parte dei cinghiali. A delimitazione della proprietà sarà posta una rete a maglia sciolta, con paletti di sostegno in acciaio ancorati al cordolo, dell'altezza di cm. 170".

Nella pratica la ricorrente dichiarava che l'intervento non ricadeva in area vincolata e che lo stesso non richiedeva particolari autorizzazioni o altri atti di assenso.

Svolti i dovuti approfondimenti istruttori, con nota prot. n. 15396 del 27 ottobre 2022, il Comune ha confermato la presenza del vincolo paesaggistico *ex lege* nell'area e inibito l'esecuzione dell'intervento per carenza dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata all'esito del procedimento semplificato di cui al d.P.R. n. 31/2017, archiviando la s.c.i.a. presentata dalla ricorrente.

2. Avverso detto provvedimento è insorta la società ricorrente.

Con la prima censura essa lamenta che il provvedimento inibitorio del Comune sarebbe stato adottato oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 19, comma 6 *bis* della l. n. 241/1990, in assenza dei presupposti per l'annullamento del titolo in via di autotutela.

Con la seconda censura la ricorrente evidenzia che nella fattispecie non sarebbe stato necessario richiedere e allegare l'autorizzazione paesaggistica, perché in forza dell'autorizzazione forestale n. 746 rilasciata il 26 maggio 2022 dall'Unione Comuni Montana "Colline Metallifere" e dell'autorizzazione paesaggistica n. 252 del 25 agosto 2022 rilasciata dal Comune di Scarlino, si è provveduto alla ripulitura dell'area e alla rimessa a coltura; di fatto, pertanto, il bosco sarebbe venuto meno e così pure il connesso vincolo paesaggistico.

3. Le censure, da trattarsi congiuntamente, sono prive di pregio.



Va innanzi tutto evidenziato che l'area interessata dall'intervento è soggetta a vincolo paesaggistico *ex art.* 142, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 42/2004, per la presenza di "territori coperti da foreste e da boschi".

L'autorizzazione paesaggistica e l'autorizzazione forestale ottenute dalla ricorrente per il "Ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea" non hanno autorizzato l'intervento in modo indiscriminato né, tanto meno, la radicale e definitiva soppressione del bosco e del connesso vincolo; sono state infatti dettate prescrizioni puntuali, come il divieto di tagliare determinate essenze arboree, che avevano l'evidente scopo di consentire l'attività colturale della ricorrente e, al tempo stesso, di preservare l'area boschiva e le essenze più pregiate di essa.

D'altra parte, il parere paesaggistico e quello forestale non potevano determinare, *ex se*, la "deperimetrazione" dell'area in esame, essendo a tal fine necessario attivare lo specifico *iter* previsto dal PIT, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni a vario titolo competenti.

Ciò significa che, nel caso di specie, per conferire efficacia alla s.c.i.a. presentata per l'intervento di recinzione dell'area, doveva essere acquisita e prodotta l'autorizzazione paesaggistica rilasciata all'esito del procedimento semplificato di cui al d.P.R. n. 31/2017, come affermato dal Comune nel provvedimento impugnato.

Peraltro, la presentazione della s.c.i.a. in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica ha determinato l'inefficacia della dichiarazione stessa e ha impedito la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dall'art. 19, comma 6 bis della l. n. 241/1990 assegnato al Comune per l'inibizione dell'intervento dichiarato.

Ed invero, ai sensi degli artt. 22, comma 6 e 23, commi 3 e 4 del d.P.R. n. 380/2001, la realizzazione di interventi che riguardano beni sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico è sempre subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative e il termine di trenta giorni di cui al citato art. 19 decorre solo dal rilascio dell'atto di assenso.

4. Il ricorso è dunque infondato e va respinto.

5. Le spese di lite sono liquidate a favore del Comune di Scarlino, secondo il criterio della soccombenza.

(Omissis)